



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 30-06-2021

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:57, presso la Sede virtuale in video conferenza, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA	P	CIUCCHI UMBERTO	P
MUGNAI GIULIA	P	SIMONI CRISTINA	A
VIGNOLINI GIONATA	P	NAIMI LORENZO OMAR	A
CARDINALI ANDREA	P	PITTORI SILVIO	A
ORPELLI LAURA	P	ARCAMONE GIORGIA	A
CECORO FEDERICO	P	CIARI COSTANTINO	A
PICCHIONI DARIO	P	GONNELLI ALESSANDRO	A
FOSSATI SILVIA	P	LAPI SILVIA	P
GABBRIELLI FABIO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CARDINALI ANDREA
CIUCCHI UMBERTO

e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si precisa che la seduta è stata svolta in modalità telematica (videoconferenza), ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 16 aprile 2020 - RG n. 10.

Si dà atto della presenza dei Consiglieri indicati nell'appello, oltre che degli Assessori Bianchini - Buoncompagni - Cellai - Farini - Poggesi, che sono stati identificati dal Segretario. La piattaforma utilizzata ha consentito la partecipazione alla seduta di tutti i componenti presenti in collegamento simultaneo - con la possibilità di visione degli atti, di intervento nella discussione e dell'espressione del voto palese - nonché l'esercizio delle funzioni di assistenza del Segretario ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il luogo di svolgimento della seduta è convenzionalmente individuato nella sede comunale.

Si dà atto che, rispetto all'appello di inizio seduta, è risultato presente il Consigliere Ciari.

Visti:

- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, che stabilisce l'istituzione a decorrere dal 01/01/2014 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che riserva la potestà regolamentare al Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Comune possa deliberare con regolamento ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima Legge e che la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;
- l'art. 1, comma 527 della Legge 2 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Arera (Autorità Regolazione per Energia, Reti ed Ambienti), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la Delibera ARERA 05 maggio 2020 158/2020/R/rif "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- l'art. 15 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), inerente la possibilità di disporre agevolazioni per particolari motivi economici/sociali;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle attività non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688 della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I Comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente

platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Figline e Incisa Valdarno la somma di 327.383,00 euro;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Considerato opportuno salvaguardare i contribuenti che gravitano nel territorio comunale, al fine di affrontare le difficoltà di ordine socio-economico originate dalla pandemia da COVID-19;

Ritenuto quindi di prevedere anche per il 2021 le forme di agevolazioni tariffaria già previste nell'anno precedente a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale, determinate con riferimento al sistema ISEE;

Ritenuto di intervenire anche a sostegno delle famiglie che utilizzano un'abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) e nelle quali uno o più soggetti produttori di reddito, a seguito di provvedimenti di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi nell'anno 2020 o 2021, si trovino nel corrente anno in una delle seguenti situazioni:

- disoccupazione,
- cassa integrazione,
- mobilità;

Considerato opportuno concedere in dette situazioni una riduzione della tariffa (parte fissa e parte variabile), esclusivamente per i giorni dell'anno 2021 per i quali sussistono le condizioni sopra descritte e tenendo comunque presente una soglia massima di ISEE;

Ritenuto inoltre di confermare anche per il 2021 le forme di agevolazioni ulteriori per l'utenza non domestica, ai sensi dell'art.1, comma 660 della L. n. 147/2013, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Vista la L.R. Toscana, approvata dal Consiglio Regionale, n. 57 del 18 ottobre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", e pubblicata sul BURT n. 50, parte prima il 28.10.2013;

Evidenziata la necessità di operare mediante la leva tributaria per incentivare la disinstallazione dagli esercizi presso cui risultano installati degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'art. 110 del TULPS, comma 6, lettera a) e lettera b). Tale disincentivazione è in linea con le azioni per la prevenzione delle ludopatie e per limitare gli effetti negativi delle ludopatie nell'ambito sociale e familiare;

Ritenuto di concedere un'agevolazione per tutte quelle imprese non appartenenti alle categorie d'utenza 1, 2, 11 e 12 di cui al D.P.R. 158/99, che avviano attività completamente nuove nel Centro Storico come di seguito identificato, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività avviate, pari al 50% sull'intera tariffa per 36 mesi dell'inizio attività, con un limite massimo della riduzione pari ad Euro 1.000,00 annui. Specificando che qualora il fondo istituito dall'Amministrazione non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la suddetta percentuale verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

Il Centro Storico e' individuato nelle seguenti vie:

- Figline: Corso Matteotti, Corso Mazzini, Piazza M.Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, P.zza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza B.Bianchi, via Brunone Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, Piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli).
- Incisa: via Petrarca, piazza del Municipio, piazza Gramsci, piazza Nannoni, piazza della Libertà, piazza dell'Unità d'Italia, piazza della Repubblica, Lungarno Matteotti, piazza Santa Lucia, piazza Auzzi, via XX Settembre, via Olimpia, via La Pira, Piazza Capanni, via Roma fino al numero civico 71 compreso;

Ritenuto inoltre di confermare per il corrente anno l'agevolazione del 30% sulla parte variabile per tutte quelle imprese certificate ISO14001 e/o EMAS fino all'importo annuo massimo di Euro 1.500,00. Specificando che qualora il fondo istituito dall'Amministrazione non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la suddetta percentuale verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie;

Ritento, ai sensi dell'art.4, comma 5, del D.Lgs n. 207/2001, di confermare anche la riduzione del 25% sul totale della tariffa alle utenze occupate dalle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, aventi sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;

Considerato di subordinare dette agevolazioni a:

- regolare richiesta da effettuarsi su nei modi e tempi successivamente indicati dall'Amministrazione;
- la regolarità dei pagamenti TARES/TARI degli anni precedenti;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle

limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

Cat.	Descrizione	Agevolazione COVID-19
1	Musei, Biblioteche, scuole, luoghi di culto	60% della parte variabile
1	Associazioni	95% dell'intera tariffa
2	Cinematografi e teatri	95% dell'intera tariffa
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20% della parte variabile
4	Campeggi, distributori di carburanti	20% della parte variabile
4	Impanti sportivi	95% dell'intera tariffa
5	Stabilimenti balneari	--
6	Esposizioni, autosaloni	--
7	Alberghi con ristorante	95% della parte variabile
8	Alberghi senza ristorante	95% della parte variabile
9	Case di cura e riposo	--
10	Ospedali	--
11	Uffici e agenzie	50% della parte variabile
12	Banche, istituti di credito	--
12	Studi professionali	50% della parte variabile
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	50% della parte variabile
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	--
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	50% della parte variabile
16	Banchi di mercato e beni durevoli	--
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	95% della parte variabile
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20% della parte variabile
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20% della parte variabile
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20% della parte variabile
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	20% della parte variabile
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	95% della parte variabile
23	Mense, birrerie, amburgherie	95% della parte variabile
24	Bar, caffè, pasticceria	95% della parte variabile
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	--
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	--
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50% della parte variabile
28	Ipermercati di generi misti	--
29	Banchi di mercato genere alimentare	--
30	Discoteche, night club	95% dell'intera tariffa

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 610.000,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la

rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. n. 34/2020;

Ritenuto quindi di finanziare le agevolazioni 2021 tramite la costituzione in bilancio di un fondo di importo complessivi pari a Euro 698.362,37 iscritto al Cod.Cod. 09.03-1.04. nei Capitoli 2950/5, 2950/6 e 2950/11;

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione n. 89 del 16/12/2020;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa e la regolarità contabile;

Udita la discussione relativa all'argomento;

Con n. 10 voti Favorevoli, nessun voto Contrario e n. 1 Astenuto (Ciari), su n. 11 presenti e votanti (in quanto, rispetto all'appello di inizio seduta, risulta presente il Consigliere Ciari), voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

1) Di concedere, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, le seguenti agevolazioni tariffarie, da applicarsi all'intera tariffa, a favore delle categorie di utenti domestici:

- riduzione del 80% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 7.500,00;
riduzione del 50% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare da € 7.500,01 fino a € 13.000,00;
- riduzione del 25% per le utenze domestiche con reddito ISEE del nucleo familiare da € 13.000,01 fino a € 15.500,00;
- riduzione del 80% per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente una persona con invalidità del 100 % o portatrice di handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 e reddito ISEE del nucleo familiare fino a € 15.500,00.

2) Di concedere inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del suddetto Regolamento, la riduzione del 50%, da applicarsi all'intera tariffa, a favore delle seguenti categorie di utenti domestici:

a) famiglie che utilizzano un'abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) e nelle quali uno o più soggetti produttori di reddito, a seguito di provvedimenti di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi nell'anno 2020 o 2021, si trovino nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 in una delle seguenti situazioni:

- disoccupazione;
- cassa integrazione;
- mobilità;

b) famiglie che utilizzano un'abitazione non di lusso (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) e nelle quali uno o più soggetti produttori di reddito, a seguito di provvedimenti di licenziamento o di messa in mobilità o cassa integrazione emessi nell'anno 2020 o 2021, si trovino nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 in una delle seguenti situazioni:

- disoccupazione;
- cassa integrazione;
- mobilità.

3) Di precisare che l'agevolazione di cui al punto 2) sarà concessa esclusivamente per i giorni dell'anno 2021 per i quali sussistono le condizioni sopra descritte e a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non sia superiore a € 20.000,00.

4) Di stabilire che la certificazione ISEE da presentare deve essere in corso di validità e redatta ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i..

5) Di precisare che le agevolazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili tra di loro e non potranno superare il 90% della tariffa dovuta per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruitive ai sensi del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti.

6) Di stabilire che le agevolazioni di cui al punto 1) e 2) lettera a) possono essere concesse solo previa domanda documentata dell'utente, da presentare entro il 30 ottobre 2021, e che le stesse saranno oggetto di conguaglio nel saldo 2021.

7) Di stabilire che le agevolazioni di cui al punto 2), lettera b), possono essere concesse solo previa domanda documentata dell'utente, da presentare entro il 31 gennaio 2022, e che le stesse saranno oggetto di rimborso nel 2022.

8) Di concedere, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, le ulteriori agevolazioni tariffarie, da applicarsi all'intera tariffa, per tutti i locali in cui è possibile l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'art. 110 del TULPS, comma 6 lettera a) e lettera b) ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso. Il richiedente deve presentare idonea istanza di agevolazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, dando atto del rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) alla data della presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e funzionanti da almeno 18 mesi;

b) si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di agevolazione;

c) siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratto di noleggio o di uso dei giochi stessi);

d) non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi titolo) per il gioco lecito con vincite in denaro per i successivi 4 anni.

La riduzione tariffaria sarà pari al 20% e avrà vigenza per i primi tre anni, per un massimo di euro 500,00 annui. Qualora, a seguito di verifiche, i beneficiari della presente agevolazione saranno trovati a contravvenire a quanto disposto, l'agevolazione sarà revocata con recupero delle somme indebitamente percepite, e saranno perseguiti a termine di legge.

9) Di concedere un'agevolazione per tutte quelle imprese non appartenenti alle categorie d'utenza 1, 2, 11 e 12 di cui al D.P.R. n. 158/99, che avviano attività completamente nuove nel Centro Storico come di seguito identificato, con esclusione dei subentri in attività già esistenti e delle mere prosecuzioni di attività avviate, pari al 50% sull'intera tariffa per 36 mesi dell'inizio attività, con un limite massimo della riduzione pari ad Euro 1.000,00 annui. Specificando che qualora il fondo istituito dall'Amministrazione non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la suddetta percentuale verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

Il Centro Storico e' individuato nelle seguenti vie:

- Figline: Corso Matteotti, Corso Mazzini, Piazza M.Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, P.zza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza B.Bianchi, via Brunone Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli,

Piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli).

- Incisa: via Petrarca, piazza del Municipio, piazza Gramsci, piazza Nannoni, piazza della Libertà, piazza dell'Unità d'Italia, piazza della Repubblica, Lungarno Matteotti, piazza Santa Lucia, piazza Auzzi, via XX Settembre, via Olimpia, via La Pira, Piazza Capanni, via Roma fino al numero civico 71 compreso.

Il richiedente deve presentare apposita istanza di agevolazione e regolare denuncia TARI entro e non oltre il 31 dicembre 2021 allegando idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

10) Di stabilire che il valore del fondo ai fini dell'agevolazione di cui al punto 9 è pari ad euro 5.000,00 per l'anno in corso.

11) Di concedere un'agevolazione del 30% sulla parte variabile a per tutte quelle imprese dotate di certificazione ISO14001 e/o EMAS fino all'importo annuo massimo di Euro 1.500,00. Specificando che qualora il fondo istituito dall'Amministrazione non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la suddetta percentuale verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie. Il richiedente deve presentare apposita istanza di agevolazione e regolare denuncia TARI entro e non oltre il 31 dicembre 2020 allegando idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

12) Di stabilire che il valore del fondo ai fini dell'agevolazione di cui al punto 11 è pari ad euro 5.000,00 per l'anno in corso.

13) Di concedere la riduzione del 25% sul totale della tariffa alle utenze occupate dalle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, aventi sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 ottobre 2021.

14) Di concedere le seguenti agevolazioni TARI alle utenze non domestiche presenti nel territorio

Cat.	Descrizione	Agevolazione COVID-19
1	Musei, Biblioteche, scuole, luoghi di culto	60% della parte variabile
1	Associazioni	95% dell'intera tariffa
2	Cinematografi e teatri	95% dell'intera tariffa
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20% della parte variabile
4	Campeggi, distributori di carburanti	20% della parte variabile
4	Impianti sportivi	95% dell'intera tariffa
5	Stabilimenti balneari	--
6	Esposizioni, autosaloni	--
7	Alberghi con ristorante	95% della parte variabile
8	Alberghi senza ristorante	95% della parte variabile
9	Case di cura e riposo	--
10	Ospedali	--
11	Uffici e agenzie	50% della parte variabile
12	Banche, istituti di credito	--
12	Studi professionali	50% della parte variabile
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	50% della parte variabile
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	--

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	50% della parte variabile
16	Banchi di mercato e beni durevoli	--
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista	95% della parte variabile
18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20% della parte variabile
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20% della parte variabile
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20% della parte variabile
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	20% della parte variabile
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	95% della parte variabile
23	Mense, birrerie, amburgherie	95% della parte variabile
24	Bar, caffè, pasticceria	95% della parte variabile
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	--
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	--
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50% della parte variabile
28	Ipermercati di generi misti	--
29	Banchi di mercato genere alimentare	--
30	Discoteche, night club	95% dell'intera tariffa

15) Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 14) sono stimate complessivamente in 610.000,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020.

16) Di prevedere che le riduzioni di cui trattasi al punto 14, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio.

17) Di dare atto che la spesa per tutte le agevolazioni elencate nel presente atto pari ad euro 698.362,37 è iscritta al Cod.Cod. 09.03-1.04. nei Capitoli 2950/5, 2950/6 e 2950/11 annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023.

20) Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, è la Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti.

QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con n. 10 voti Favorevoli, nessun voto Contrario e n. 1 Astenuto (Ciari), su n. 11 presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, lì 21-06-2021

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 47 del 30-06-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Figline e Incisa Valdarno, lì 21-06-2021

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 47 del 30-06-2021

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
f.to **FOSSATI SILVIA**

Il Segretario Generale
f.to **DOTT. ORIGA MASSIMO**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo la decorrenza di giorni (DIECI) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile: **S**

Figline e Incisa Valdarno, li 30-06-2021

Il Segretario Generale
f.to **DOTT. ORIGA MASSIMO**